

ADEMPIMENTO IN PRATICA***Fasce esenti nello sport: modalità di calcolo per le partite Iva***

di Giancarlo Romiti, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

Novità per il mondo dello sport dilettantistico: a tu per tu con l'esperto

Scopri di più

L'entrata in vigore della riforma dello sport non ha ancora **sciolto i numerosi dubbi** interpretativi legati all'applicazione della nuova disciplina.

L'avvicinarsi anche degli **adempimenti di fine anno** impone di concentrarci su un tema, ad oggi rimasto ancora oscuro. Ci si riferisce alle **modalità di calcolo dei contributi previdenziali** dei lavoratori sportivi che operano con **partita Iva**. Per costoro, salvo che non si tratti di soggetti già iscritti alla gestione ex enpals (e che entro il prossimo 31.12.2023 optino per **rimanere iscritti a questa gestione**), è possibile applicare l'**aliquota contributiva di base** (24% o 25%) sulla parte di **compenso eccedente i primi 5.000 euro annui**, ai sensi dell'[articolo 35, comma 8-bis, D.Lgs. 36/2021](#).

La [Circolare Inps n. 88/2023](#), al punto 10.2.1, in linea con l'[articolo 2, comma 29, L. 335/1995](#), afferma che: "*Per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta i lavoratori autonomi titolari di partita IVA dovranno considerare quale base imponibile il **reddito dichiarato** nel modello Unico...*". Al paragrafo successivo della richiamata circolare, si puntualizza che la determinazione si **palesa tramite la compilazione del quadro RR, sezione II** - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata, di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#) - "*seguendo le istruzioni del modello Unico*", vale a dire annotando al rigo RR5:

- col. 1 la **natura del reddito** (autonomi, parasubordinati ecc.);
- col. 2 l'**ammontare del reddito**;
- col. 11 l'**imponibile previdenziale**.

[illegible]

Dal punto di vista fiscale, i **compensi** da lavoro sportivo (**fatturati** nell'area del dilettantismo) **non costituiscono base imponibile fino** all'importo complessivo annuo di **15.000 euro**, ai sensi dell'[articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021](#). C'è solo un problema. La [Circolare Inps n. 88/2023](#) rispecchia fedelmente la norma inerente alla gestione separata, di cui all'[articolo 2, comma 29, L. 335/1995](#), a mente della quale *“Il contributo...è applicato sul reddito delle attività **determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi...**”, ma non quanto scritto dal legislatore* al comma 8-bis, dell'[articolo 35, D.Lgs. 36/2021](#), secondo cui *“L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche (...), sono calcolate sulla parte di **compenso** eccedente i primi 5.000 euro”*.

A questo punto, **l'esenzione previdenziale** deve essere applicata all'ammontare dei **compensi** fatturati o al **reddito** imponibile dichiarato?

Preliminarmente si pone il problema del **differenziale tra la fascia esente previdenziale** (5.000 euro) **e quella fiscale** (15.000 euro).

Sulla base di quanto riportato nella circolare Inps sembrerebbe che **su questa differenza di 10.000 euro** = (15.000 euro – 5.000 euro) non siano **applicati contributi previdenziali**, in quanto la **base imponibile previdenziale coincide con il reddito dichiarato**.

Ma se la scelta sulle modalità di **calcolo della franchigia previdenziale** appaiono irrilevanti per i professionisti in regime ordinario, così **non appare per i forfettari**.

Caso 1. Istruttore sportivo in **contabilità semplificata** con fatturato pari a 40.000 euro e costi deducibili per euro 3.000.

II.DD

INPS Gestione separata



Compensi	40.000
Franchigia	- 15.000
Costi	- 3.000
Reddito imponibile	+ 22.000

Reddito	22.000
Franchigia	- 5.000
Imponibile previdenziale	+ 17.000

Nel caso in cui la franchigia previdenziale fosse, invece, direttamente applicata ai compensi, il relativo imponibile non subirebbe **alcuna variazione**, in quanto produce sempre **un saldo di imponibile previdenziale, pari a euro 17.000** = euro 40.000 (compensi) – euro 15.000 (franchigia fiscale) - 5.000 euro (franchigia previdenziale) - euro 3.000 (costi).

Caso 2. Istruttore sportivo forfettario con fatturato pari a 40.000 euro.

II.DD	
Compensi	40.000
Franchigia	- 15.000
differenza	= 25.000
% redditività 78%	19.500 = (25.000*78%)
Reddito imponibile	19.500

INPS Gestione separata	
Reddito	19.500
Franchigia	- 5.000
Imponibile previdenziale	+ 14.500

In questo caso, invece, se la franchigia previdenziale noi la calcolassimo sul compenso ci troveremmo a dover **calcolare la redditività su euro 20.000** = (euro 25.000 – euro 5.000) per un imponibile previdenziale pari a euro 15.600 = (euro 20.000 * 78%).

Sarà, pertanto, necessario che venga chiarito, con una certa urgenza, se il differenziale tra le **due franchigie** sia effettivamente o meno soggetto a contribuzione previdenziale e come debba essere calcolata la **franchigia previdenziale** (sul compenso oppure sul reddito).

Altro chiarimento. Al paragrafo 10.1 della citata [circolare n. 88/2023](#), l'Inps specifica che alla franchigia di euro 5.000 annui concorrono quei **compensi** erogati dall'1.7.2023 ai **lavoratori sportivi** titolari di **collaborazione coordinata e continuativa** nel settore dilettantistico.

Considerata l'assenza di indicazioni in merito ai titolari di partita Iva al successivo punto 10.2, per l'esercizio 2023 occorrerà chiarire in quale misura (totale/parziale) quest'ultimi **potranno usufruire del beneficio**.